



NUMERO SPECIALE 5 2019
25 OTTOBRE 2019

“Costituzione economica” e
integrazione sovranazionale

di Eugenio De Marco
Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Milano



“Costituzione economica” e integrazione sovranzionale*

di Eugenio De Marco

Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Milano

Sommario: **1.** Sul concetto di “costituzione economica” nelle sue più ricorrenti classiche accezioni. **2.** Costituzione economica e Stato sociale. **3.** L’affermarsi di costituzioni economiche nel primo dopoguerra: in particolare la Costituzione di Weimar. **4.** (*segue*): le costituzioni economiche negli Stati di democrazia classica del secondo dopoguerra: elasticità, peraltro, delle relative regolamentazioni dei rapporti economico-sociali. **5.** Sulle politiche di intervento dei pubblici poteri in economia negli Stati del mondo anglosassone. Analogie e differenze tra Regno Unito e Stati Uniti d’America. **6.** Un discorso a parte sugli ormai superati sistemi economici di stampo collettivista negli Stati europei del socialismo reale. **7.** Il processo di integrazione comunitaria e la progressiva regolamentazione sopranazionale dell’economia: la Costituzione economica dell’Unione europea. **8.** Sovranismo e populismo vs integrazione sovranazionale.

1. Sul concetto di “costituzione economica” nelle sue più ricorrenti classiche accezioni

Non rappresenta certo una novità l’essere il termine “costituzione economica” ormai entrato nell’uso corrente. Un termine, invero, con il quale, in linea di massima, si sogliono indicare le norme delle Carte costituzionali che disciplinano i rapporti economici in generale.

Premesso che le costituzioni economiche hanno incominciato a prendere corpo nel XX secolo con l’entrata in vigore delle costituzioni tipiche dello stato sociale, contenenti cioè norme concernenti l’intervento dei pubblici poteri nell’economia nell’ottica appunto della realizzazione di tale tipo di Stato, non si possono tuttavia sottacere alcune delle diverse opinioni emerse in dottrina sul valore giuridico da attribuire alle costituzioni economiche.

Anche a prescindere dalle posizioni intese a negare il concetto stesso di costituzione economica caratterizzando piuttosto lo Stato come uno “Stato economico”¹, nello stesso ambito delle opinioni dottrinali intese a riconoscere valore giuridico al concetto di costituzione economica si sono delineate posizioni diverse.

Così, nella nostra dottrina, in passato si è a volte ritenuto di assegnare alle norme di costituzione economica che nei sistemi ad economia mista costituzionalizzano il principio dell’intervento pubblico in economia un valore di norme direttive, la cui attuazione sarebbe rimessa alle scelte degli organi di

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Cfr. sul punto, con specifico riferimento alla Costituzione di Weimar, C. SCHMITT, *Il custode della costituzione*, Milano, 1981, pp. 149-154 (traduz. ital. dell’originale *Der Hüter der Verfassung*, 1931).

indirizzo politico-legislativo, ma, una volta attuate, stante il carattere programmatico del quadro costituzionale dei rapporti economici in cui si inseriscono, darebbero luogo a riforme in genere irreversibili². Di tutt'altro tenore le opinioni tendenti a sminuire il significato ed anche il valore delle norme di costituzione economica. Così, sempre nella nostra dottrina, ad una interpretazione “minimale” delle norme di costituzione economica in un sistema ad economia mista, è addivenuto Giannini, per il quale le previsioni costituzionali in tema di rapporti economici varrebbero soltanto a legittimare la coeva esistenza della presenza “pubblica” e “privata” in economia e a garantire la non assorbibilità del “pubblico” nel “privato” e viceversa. Le norme di costituzione economica, quindi, non risponderebbero ad un ruolo indirizzante per il Legislatore nella regolamentazione della materia economica a livello subcostituzionale verso traguardi di economia programmata, ma concernerebbero soltanto l'attività regolatrice dello stesso Legislatore in un'ottica garantistica di istanze egualmente legittimate in sede costituente³.

Nel complesso, comunque, per diverso tempo sono prevalse, almeno nella nostra dottrina, tendenze volte ad attribuire valore e significati giuridici anche notevoli alle norme di costituzione economica⁴.

Successivamente, tuttavia, le costituzioni economiche – al di là della loro rigidità formale – hanno rivelato sempre più una sostanziale “elasticità”. Così, anche nei sistemi in cui il principio dell'interventismo pubblico in economia risalta maggiormente in costituzione, si è visto che in realtà le norme di costituzione economica hanno “subito” – e non “pilotato” – le scelte politiche, anche quelle comportanti trasformazioni di fondo nelle politiche economiche⁵.

2. Costituzione economica e Stato sociale

Correlato al concetto di costituzione economica e alla sua evoluzione e trasformazioni è il concetto di Stato sociale.

Come per le costituzioni economiche la dottrina è apparsa spesso divisa sul valore giuridico da attribuire alla costituzionalizzazione del principio dello Stato sociale.

² Cfr., in tal senso, C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1985, p. 544.

³ Cfr., in tal senso, M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1989, p. 129.

⁴ Cfr., in tal senso, ad esempio, G. QUADRI, *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1980, p. 45, che pone l'accento sulla rigidità giuridico-formale dei principi costituzionali economici e sulla loro stabilità, intesa come attitudine a ispirare lo svolgimento della vita costituzionale anche per lunghi periodi, pur senza però mancare di evidenziare il loro adattamento alla vita reale e l'influenza su di essi della costituzione vivente.

⁵ Per talune considerazioni, con particolare riferimento al caso italiano ma non limitabili ad esso, sulla labilità di varie norme della costituzione economica formale cfr. S. CASSESE, *Dubbi e interrogativi sulla costituzione economica*, in M. D'ANTONIO (a cura di), *La Costituzione economica*, Ricerca dell'ISLE, Milano, 1985, pp. 135-137.

Per diverso tempo tuttavia si è spesso attribuito in dottrina un valore giuridico al principio dello Stato sociale, intendendolo come tipo di Stato che “caratterizza la struttura dell’ordinamento e della Costituzione”, in modo da determinare sul piano giuridico “una profonda trasformazione degli istituti, finalizzandoli a scopi, appunto, sociali”. E si è anche ritenuta, da una parte almeno della dottrina, la compatibilità tra il principio dello Stato sociale e quello dello Stato di diritto, quali principi suscettibili di comporsi reciprocamente e trovare la loro sintesi nella figura dello “Stato sociale di diritto”⁶.

Pur non essendo mancate le critiche anche serrate al concetto di Stato sociale, per diverso tempo sono prevalse, almeno nella nostra dottrina, tendenze volte ad attribuire valore e significato giuridico anche notevole all’assunzione nelle Carte costituzionali del principio dello Stato sociale.

Tuttavia, soprattutto le esperienze più recenti hanno finito per ridimensionare notevolmente il valore di tale asserzione e la costituzionalizzazione del principio dello Stato sociale si è spesso rivelata, in ultima analisi, di scarsa consistenza giuridica.

Proprio sul piano della funzionalità il modello di Stato sociale – nonostante indiscutibili progressi realizzati in molti settori della vita sociale – ha espresso molteplici incongruenze e contraddizioni, ha rivelato disfunzioni anche gravi; per non pochi aspetti si è anzi rivelato alla prova dei fatti un mito irrealizzabile o quasi, tanto da apparire ormai a molti un modello in crisi irreversibile, nei termini invero in cui è stato fino ad oggi concepito.

L’enorme espansione delle strutture amministrative⁷, conseguente al progressivo ampliamento dei compiti dello Stato, ha finito spesso per incidere negativamente sulla funzionalità delle stesse amministrazioni. D’altro canto, il notevole accrescimento dei fini dello Stato ha determinato forti dilatazioni della spesa pubblica che tende sempre più a sfuggire ad ogni controllo. E proprio l’accolto da parte dello Stato di oneri sempre più gravosi per mantenere una quantità di strutture improduttive, l’elargizione di sovvenzioni troppo spesso a fondo perduto e altri fenomeni simili hanno finito per

⁶ Cfr. G. QUADRI, *Diritto pubblico dell’economia*, cit., pp. 26-32. Sulle politiche mirate attraverso cui lo Stato sociale si prefigge obiettivi di eguaglianza sostanziale e sul ruolo del sistema tributario, improntato a criteri di progressività, quale principale strumento giuridico inteso a realizzare “una redistribuzione coattiva di una parte della ricchezza prodotta nel paese” cfr. A. RINELLA, *Forme di Stato*, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), *L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società*, Padova, 2018, p. 47. Nella dottrina straniera v., tra gli altri, P. FLORA – A.J. HEIDENHEIMER (a cura di), *The development of Welfare State in Europe and America*, 1981; sul legame tra stato di diritto e stato sociale, “collegati l’un l’altro in un rapporto di integrazione” pur non mancando “di un momento di tensione” cfr. E. FORSTHOFF, *Concetto e natura dello Stato sociale di diritto*, in *Stato di diritto in trasformazione*, traduz. ital. Milano, 1973, p. 66.

⁷ Sulla “espansione delle organizzazioni e...degli ambiti delle attività di amministrazione, al punto che dette attività costituiscono la parte di gran lunga prevalente dell’azione dei pubblici poteri” cfr. M.S. GIANNINI, *I pubblici poteri negli Stati pluriclasse*, in *Riv. trim. dir. pubblico*, n. 2-3/1979, p. 390.

declassare in molte esperienze concrete, lo Stato sociale a quello che nel linguaggio corrente si è definito “Stato assistenziale”⁸.

Da qui le spinte alla revisione (ma da taluni si è parlato anche di “smantellamento” dello Stato sociale) sviluppatasi dapprima nel mondo anglosassone, ma poi diffuse anche nel continente europeo, negli stessi sistemi a costituzione economica rigida (seppure con qualche maggior cautela e in forme un po’ meno accentuate).

Il banco di prova di queste nuove politiche economico-sociali è stato rappresentato dalle c.d. “privatizzazioni”⁹.

3. L’affermarsi di costituzioni economiche nel primo dopoguerra: in particolare la Costituzione di Weimar

L’interventismo dei pubblici poteri in campo economico-sociale e, più in generale, una nuova attenzione per tutta la materia economico-sociale hanno rappresentato uno degli elementi di differenziazione – a volte anche marcata – dello Stato di democrazia pluralista rispetto allo Stato liberale classico¹⁰. Il principio dell’interventismo in economia ha incominciato anche ad assumere rilievo in certe costituzioni caratterizzandole come “costituzioni economiche” e qualificando lo stesso Stato in senso sociale.

Prototipo di “Stato sociale” è stato comunemente ravvisato nella Repubblica di Weimar, la cui Costituzione (del 1919) è stata a lungo assunta a modello – tra l’altro – di “costituzione economica” e ad essa si sono ispirate molte costituzioni successive, anche del secondo dopoguerra.

Traspariva evidente, invero, dalla Carta di Weimar l’intenzione del Costituente di determinare la trasformazione del sistema economico, in modo da passare dal *Rechtsstaat* al *Sozialstaat*. La Costituzione di Weimar si distaccava dalle costituzioni di stampo liberale classico, introducendo principi come quelli della priorità del “sociale” rispetto all’“individuale”, della eguaglianza sostanziale, della speciale tutela del lavoro inteso peraltro anche come dovere sociale, della tutela delle componenti più deboli della società e

⁸ Sull’assistenza come forma principale della protezione sociale nello Stato pluriclasse cfr. M.S. GIANNINI, *Op. ult. cit.* p. 394.

⁹ Nel senso, peraltro, che le politiche di privatizzazioni e *deregulations*, avviate nei paesi del mondo occidentale soprattutto a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, pur caratterizzate da alcuni orientamenti comuni, se hanno diminuito “l’area della gestione pubblica diretta”, non hanno ridotto “necessariamente l’area del controllo pubblico complessivo sull’economia” cfr. S. CASSESE, *Stato e mercato, dopo privatizzazioni e deregulation*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 2/1991, p. 384. Nella dottrina straniera si vedano, tra i vari scritti: A. BIZAGUET, *Le secteur public et les privatisations*, Paris, 1988; J. VICKERS, *The politics of Privatizations in Western Europe*, London, 1989.

¹⁰ Sulla qualifica dello Stato liberale come <<Stato non interventista>> nel senso di Stato che prediligeva “azioni volte ad assicurare il corretto svolgimento delle dinamiche sociali e economiche, senza determinarne gli esiti; oppure azioni di tipo sussidiario nei confronti degli interessi economici prevalenti. In ogni caso, nel rispetto della libertà individuale” cfr. A. RINELLA, *Forme di Stato*, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), *L’ordinamento della Repubblica* cit. p. 42.

della esigenza di assicurare un minimo di diritti sociali comuni a tutti, dell'economia mista e dell'intervento dello Stato nella gestione economica per conciliare le esigenze della produzione con quelle della giustizia distributiva, della cooperazione capitale-lavoro, ecc.¹¹.

Sempre nel periodo del primo dopoguerra, in diversi altri Stati europei vennero adottate costituzioni, peraltro di effimera durata, contenenti regolamentazioni dei rapporti economici e dei diritti sociali¹². D'altro canto, anche a livello empirico e a prescindere dall'esperienza sovietica, vari fattori tra i quali le crisi economiche, le lotte sociali, il crescente ruolo dei sindacati portarono in diversi Stati, seppure a fasi alterne, a politiche più o meno interventistiche dei pubblici poteri in economia¹³.

4. (segue): le costituzioni economiche negli Stati di democrazia classica del secondo dopoguerra: elasticità, peraltro, delle relative regolamentazioni dei rapporti economico-sociali

Nel secondo dopoguerra in sintonia con le enunciazioni di principio dello "Stato sociale" vengono recepite in molte costituzioni di Stati di democrazia classica dell'Europa occidentale discipline spesso dettagliate del regime dei rapporti economici e del ruolo dei pubblici poteri nell'economia: pur tenuto conto di talune inevitabili diversità – anche nella impostazione – tra costituzione e costituzione, in dipendenza di fattori di vario ordine e natura legati alle caratteristiche proprie di ogni realtà statale¹⁴.

Fino a tempi relativamente recenti, peraltro, si è spesso attribuito un notevole rilievo alla distinzione, nell'ambito dei sistemi c.d. ad economia mista – per tali intendendosi, come sottolineato in via generale in dottrina, "quei sistemi nei quali lo stato opera un certo intervento nell'economia, lasciando però sussistere l'iniziativa economica privata e le leggi del libero mercato"¹⁵ – tra Stati nei quali l'interventismo

¹¹ Non è possibile in questa sede soffermarsi sul dibattito nella dottrina tedesca sul rapporto tra costituzione economica e costituzione politica nella Repubblica di Weimar. Così, pur ravvisandosi da una parte della dottrina in disposizioni del Capo V della Parte II, Capo espressamente dedicato alla "Vita economica", il fondamento ideale della costituzione economica, vi era anche chi caratterizzava piuttosto lo Stato come "Stato economico", negando quindi alla costituzione statale il carattere di costituzione economica: cfr. C. SCHMITT, *Il custode della costituzione*, cit. *supra*, nota 1. Nella nostra dottrina, sulla disciplina della vita economica in generale nella Costituzione di Weimar, si veda lo scritto di C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar*, Roma, 1946, pp. 162-165. Per successivi studi sulla Costituzione di Weimar v. T.E. FROSINI, *Sovranità e Costituzione nella dottrina di Weimar*, in *Il Politico*, n. 1/1996; ID., *La "terribile" Costituzione di Weimar*, in *Nuovi Studi politici*, n. 1/1999.

¹² Si possono così ricordare, pur nelle diverse matrici: la Costituzione federale della Repubblica d'Austria del 1920 (l'unica rimessa in vigore dopo il secondo conflitto mondiale); la Costituzione della prima Repubblica cecoslovacca del 1920; la Costituzione della Città libera di Danzica del 1920; la Costituzione della Polonia del 1921; la Costituzione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni del 1921; la Costituzione della Lituania del 1928; la Costituzione della Repubblica spagnola del 1931.

¹³ Sugli interventi pubblici nell'economia negli Stati europei tra le due guerre mondiali cfr. B. CAVALLO – G. DI PLINIO, *Manuale di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1983, pp. 34-41.

¹⁴ Sulle origini, in generale, delle costituzioni europee dopo la fine del secondo conflitto mondiale cfr. AA.VV., *La nascita delle costituzioni europee del secondo dopoguerra*, in *Associazione italiana dei costituzionalisti*, Torino 25-26 ottobre 1996, Padova, 2000.

¹⁵ G. QUADRI, *Diritto pubblico dell'economia*, cit. p. 33.

pubblico in economia è stato assunto come principio costituzionale e Stati nei quali interventi pubblici nell'economia – come si vedrà nel successivo paragrafo con riferimento peraltro ad un arco di tempo non limitato al secondo dopoguerra – sono stati realizzati in assenza di qualsiasi principio o regola costituzionale che li prescrivesse o contemplasse.

Venendo, comunque, agli Stati di democrazia classica dell'Europa occidentale del secondo dopoguerra dotatisi di costituzioni rigide, l'attenzione si focalizza, per quanto di interesse nel presente scritto, sui contesti normativi che consentono appunto di ravvisare nelle rispettive costituzioni caratteri tipici delle “costituzioni economiche” con correlativa qualificazione degli stessi Stati come “Stati sociali”.

Va anzitutto richiamata la Costituzione della Francia del 1946, vale a dire la Costituzione della IV Repubblica¹⁶, che all'art.1 qualificava espressamente come “sociale” lo Stato francese e tracciava il quadro dei rapporti economico-sociali soprattutto nel Preambolo ove erano affermati tra l'altro principi come quelli del diritto-dovere al lavoro, della partecipazione dei lavoratori alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro e alla gestione delle imprese, della necessaria collettivizzazione delle imprese aventi carattere di servizio pubblico nazionale o di monopolio di fatto, della tutela della salute e della sicurezza sociale con particolare riferimento alle componenti più deboli e meno protette della collettività, ecc.

A sua volta, la Costituzione della V Repubblica francese del 1958¹⁷, che parimenti dichiara all'art. 2 il carattere “sociale” dello Stato, nel proprio Preambolo conferma – richiamandolo espressamente – il Preambolo della Costituzione del 1946 e quindi i principi sociali ivi espressi.

Ancora più accentuatamente caratterizzato in senso sociale è il quadro costituzionale dei rapporti economici delineato nella Costituzione italiana del 1947. Il principio dell'interventismo statale in campo economico-sociale trova il suo fondamento nell'art. 3, comma 2, Cost.. Da tale norma base – definita in dottrina come “il principio fondamentale dell'ordinamento, la sua supernorma”¹⁸– si evince altresì che l'interventismo dello Stato è precipuamente finalizzato alla eliminazione di squilibri di carattere economico e sociale, e non necessariamente alla realizzazione del mero *optimum* economico-produttivo.

¹⁶ Sulla quale si veda l'accurata esposizione di C. MORTATI, in *Le forme di governo*, Padova, 1973, pp. 227-248. Sulle vicende che hanno portato alla nascita della Costituzione francese del 1946, dopo la bocciatura con *referendum* di un primo progetto, cfr. F. MODERNE, *Il caso francese*, in AA.VV., *La nascita delle costituzioni europee del secondo dopoguerra*, cit., pp. 193-218.

¹⁷ Al quale riguardo si vedano, tra i molti scritti: G. BURDEAU, *Droit constitutionnel et institutions politiques. Les Institutions de la Ve République*, 1959; M. DUVERGER, *Institutions politiques et droit constitutionnel*, Paris, 1963; F. LUCHAIRE – G. CONAC (direction), *La Constitution de la République Française. Analyse et commentaires*, Paris, 1999.

¹⁸ In tal senso, A. PREDIERI, *Aspetti del processo legislativo in Italia*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, 1974, p. 2481. Si veda inoltre l'approfondito studio di B. CARAVITA, *Oltre l'uguaglianza formale: un'analisi dell'art.3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984.

Il principio interventista posto dall'art. 3, comma 2, risulta poi ampiamente sviluppato da altre norme che prevedono interventi specifici dello Stato in campo economico-sociale¹⁹.

Vi è poi la Legge fondamentale (*Grundgesetz*) della Repubblica Federale di Germania del 1949 che qualifica espressamente come “sociale” (oltre che federale, democratico e di diritto) lo Stato tedesco e contiene una serie di norme e principi caratteristici del tipo di Stato che la dottrina suole indicare come interventista in campo economico e sociale. Così, la garanzia del diritto di formare associazioni per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro; l'enunciazione del principio della funzione sociale della proprietà; la previsione della possibilità di nazionalizzare, o sottoporre ad altre forme di economia collettiva, la proprietà terriera, le ricchezze naturali e i mezzi di produzione; l'adozione di istituzioni per una pianificazione-quadro generale; ecc.²⁰

Ampio rilievo ai principi dello Stato sociale è conferito dalla Costituzione greca del 1975, la cui seconda Parte è espressamente dedicata ai diritti sociali, oltre che individuali; dalla Costituzione portoghese del 1976, che dedica ampio spazio ai diritti e doveri economici e sociali e all'organizzazione economica; dalla Costituzione spagnola del 1978²¹, la quale, dopo avere definito “la Spagna...uno Stato sociale e di diritto” (art. 1, comma 1), sviluppa, con normativa assai articolata, una serie di principi caratteristici dello Stato sociale in materia di lavoro, di imposizione tributaria, di proprietà e di impresa, di cooperazione e socializzazione, di pianificazione finalizzata ad obiettivi di eguaglianza sostanziale.

E gli esempi si potrebbero moltiplicare.

Come già rilevato, peraltro, soprattutto nelle esperienze più recenti, le costituzioni economiche – al di là della loro rigidità formale – hanno rivelato una sempre maggiore “elasticità” sostanziale, a seconda delle forze politiche al governo. Così, le norme di costituzione economica non si sono rivelate, a ben considerare, un ostacolo insormontabile a tendenze al “ritorno al passato” manifestatesi un po' ovunque

¹⁹ Sulla stretta correlazione nella Costituzione italiana tra disciplina dei rapporti economici e “sistema di relazioni sociali che il disegno contenuto nel secondo comma dell'art. 3 tende a rendere egualitarie” cfr. B. CAVALLLO – G. DI PLINIO, *Manuale di diritto pubblico dell'economia*, cit. p. 61. Per un argomentato studio della costituzione economica italiana v. P. BILANCIA, *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996. Su molteplici aspetti e problemi della costituzione economica italiana nell'ottica di prospettive di riforma che si affacciavano nell'epoca cfr. M. D'ANTONIO (a cura di), *La Costituzione economica*, cit., con acute considerazioni anche su “debordanze ed eccessi nella costruzione dello Stato sociale” nella *Relazione di sintesi* di M.S. GIANNINI.

²⁰ Sulla struttura dell'economia nell'ordinamento costituzionale della Repubblica federale tedesca come prodotto delle forze operanti nell'economia, piuttosto che creazione dello Stato, pur non negandosi una adeguata partecipazione dei pubblici poteri, cfr. E. FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, 1973, p. 270 (traduz. dell'originale tedesco *Rechtsstaat im wandel*, Stuttgart, 1964). Si vedano anche le regolamentazioni dei rapporti economici nelle costituzioni dei *Länder* della Repubblica federale tedesca dell'immediato secondo dopoguerra anche antecedenti alla Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca. Così, ad esempio, la Costituzione della Baviera del 1946, la Costituzione della Renania-Palatinato del 1947, ecc.

²¹ Sui cui molteplici aspetti v. F. FERNÁNDEZ SEGADO (a cura di), *La Constitución Española en el Contexto Constitucional Europeo*, Madrid, 2003.

negli ultimi tempi, sotto la spinta di eventi politici interni, ma anche internazionali. Né, d'altronde, le normative costituzionali rigide di Paesi della Comunità europea hanno rappresentato (nonostante le iniziali resistenze anche di organi di giurisdizione costituzionale) un limite all'ingresso negli ordinamenti nazionali del diritto comunitario.

5. Sulle politiche di intervento dei pubblici poteri in economia negli Stati del mondo anglosassone. Analogie e differenze tra Regno Unito e Stati Uniti d'America

Tipici esempi di Stati formalmente privi di una costituzione economica nel senso classico del termine vanno ravvisati in Stati del mondo anglosassone sia perché dotati di costituzioni brevi risalenti al periodo liberale classico e non contenenti quindi norme dedicate al ruolo dei pubblici poteri nell'economia né al regime dei rapporti economici (se si prescinde dai riconoscimenti del diritto di proprietà privata) come nel caso degli Stati Uniti d'America²², sia perché privi addirittura di costituzione scritta come nel caso del Regno Unito.

In tali Stati, politiche di intervento dei pubblici poteri nell'economia si sono sviluppate in seguito all'assunzione della guida del governo da parte di forze di ispirazione socialista (come i laburisti nel Regno Unito) o comunque democratico-progressista (come il partito democratico negli U.S.A.); mentre con il ritorno al governo delle forze fautrici di politiche economiche di stampo conservatore o comunque tendenzialmente tale, il ruolo dei pubblici poteri nell'economia ha subito ridimensionamenti a volte anche drastici, pur senza ritornare a schemi ormai irripetibili di vetero-conservatorismo ottocentesco.

In questo alternarsi di politiche caratterizzate da diversi e a volte anche opposti orientamenti, si segnala per il Regno Unito, nella fase di poco successiva al termine del primo conflitto mondiale, una spinta verso processi di trasformazione sociale sulla scia di forti ondate di scioperi, seguita peraltro da una ripresa di vigore di una politica liberistica di stampo tradizionale²³; mentre, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, con l'avvento al governo dei laburisti, si ebbe una politica di carattere decisamente interventistico con la nazionalizzazione di importanti settori economici anche nel campo delle industrie e dei trasporti²⁴. Per contro, in tempi più recenti, per limitarci agli esempi più significativi, vanno in

²² La cui Costituzione, come è noto, risale al 1787, pur essendo stata integrata da numerosi emendamenti, dei quali i primi dieci, costituenti la "Dichiarazione dei diritti" risalgono peraltro al 1791. Cfr. al riguardo J.J. PATRICK, *The Bill of Rights. A History in Documents*, Oxford University Press, 2003.

²³ Cfr. B. CAVALLO – G. DI PLINIO, *Manuale di diritto pubblico dell'economia*, cit. pp. 34-36.

²⁴ Si vedano, in proposito: D.N. CHESTER, *The nationalized industries*, London, 1951; B.W. LEWIS, *British Planning and Nationalization*, London, 1952. Anche se è dubbio se e in quale misura sia ravvisabile un qualche nesso tra le nazionalizzazioni effettuate dal governo laburista dopo la seconda guerra mondiale, governo che durò in carica dal 1945 al 1951, e gli aspetti funzionali e sociali acquisiti dal diritto di proprietà e dalle libertà economiche in genere, date le considerazioni di ordine ideologico che hanno in ampia misura ispirato quelle nazionalizzazioni.

particolare ricordati sempre nel Regno Unito gli anni del governo conservatore di Margaret Thatcher²⁵ caratterizzati da una incisiva svolta politica sulla via delle *deregulations* e delle retrocessioni a privati, e d'altro canto, gli anni del governo laburista di Tony Blair²⁶, caratterizzati da una politica interna rivolta al sociale, come l'introduzione della legge nazionale sul salario minimo. E così via, fino ai nostri giorni con il governo conservatore²⁷ di Theresa May²⁸.

Anche negli U.S.A., pur in un contesto costituzionale da cui traspare – come già detto – una visione decisamente “astensionista” del ruolo dei pubblici poteri in economia, si sono alternate, a seconda delle presidenze democratiche o repubblicane politiche di stampo più o meno interventista nel campo dell'economia. Particolarmente significativo, dal punto di vista interventistico, il *New Deal* impresso negli anni trenta dal Presidente Roosevelt, caratterizzato da un netto mutamento nel modo di gestire la cosa pubblica, con introduzione di misure di pianificazione territoriale²⁹. Un mutamento, peraltro temporaneo, seguito dal frequente prevalere, sotto le amministrazioni repubblicane, di politiche di stampo conservatore o comunque meno rivolte al sociale. Politiche alle quali si procedette con ancora maggiore decisione negli anni ottanta dello scorso secolo, in particolare con la politica conservatrice anche in campo economico del Presidente repubblicano Ronald Reagan^{30 31}. Una netta contrapposizione si riscontra poi tra le ultime due presidenze: quella democratica di Barack Obama, decisamente improntata al sociale dal campo dell'assistenza sanitaria a quelli dell'istruzione, dell'ambiente ecc.; e l'attuale presidenza repubblicana di Donald Trump, di stampo spiccatamente conservatore e con iniziative rivolte a smantellare diverse riforme del suo predecessore Obama.

²⁵ Anni che vanno dal 1979 al 1990.

²⁶ Governo che durò dal 1997 al 2007.

²⁷ Con l'apporto, peraltro, del partito unionista democratico (di destra) dell'Irlanda del Nord.

²⁸ Anche nelle svolte di stampo più spiccatamente liberistico e conservatore, peraltro, le imprese e i settori privatizzati sono stati sottoposti a forme indirette di controllo pubblico, con l'introduzione quindi di *reregulations*, seppure più ridotte e sintetiche.

²⁹ Tra di esse va ricordata, in particolare, la creazione della *Tennessee Valley Authority*, con il compito di governare a fini di risanamento un territorio riguardante più Stati. Cfr., al riguardo, B. CAVALLO – G. DI PLINIO, *Manuale di diritto pubblico dell'economia*, cit. pp. 49-51. Sul *New Deal* in generale si veda A. SCHLESINGER, *L'età di Roosevelt*, 3 vol., Bologna, 1961-1965.

³⁰ Politica nota come *Reaganomics*.

³¹ Di stampo centrista invece la politica, negli anni novanta, del Presidente democratico William “Bill” Clinton, politica indicata come *Third Way*, in quanto intesa a conciliare posizioni di destra in campo economico con indirizzi progressisti in campo sociale.

6. Un discorso a parte sugli ormai superati sistemi economici di stampo collettivista negli Stati europei del socialismo reale

Le costituzioni socialiste dell'U.R.S.S.³² e degli Stati dell'Europa orientale riflettevano un sistema di economia già collettivizzata, in cui il regime dei rapporti economici era sempre rigorosamente improntato ad un quadro di avocazione alla mano pubblica, nel senso che tutte le attività economiche di un certo rilievo erano state trasferite allo Stato, assunto di conseguenza a massimo imprenditore, a centro motore dell'intera vita economica della collettività, a detentore per eccellenza dei mezzi di produzione e di scambio.

Se nei sistemi socialisti considerati le collettivizzazioni avevano costituito uno strumento insostituibile per realizzare il passaggio da un ordine economico basato sull'iniziativa economica privata e sulla proprietà privata dei beni produttivi ad un ordine economico fondato sulla proprietà collettiva dei beni e mezzi di produzione³³, la pianificazione economica rappresentava uno strumento altrettanto insostituibile di governo dell'economia finalizzato alla realizzazione degli obiettivi del socialismo³⁴. A differenza peraltro delle politiche di programmazione adottate nei sistemi ad economia mista, negli Stati socialisti la pianificazione ha assunto caratteri di ben maggiore coattività e assolutezza, al punto da determinare in modo rigido l'intera vita economica e sociale della collettività che era così improntata ad un rigoroso statalismo.

7. Il processo di integrazione comunitaria e la progressiva regolamentazione sopranazionale dell'economia: la Costituzione economica dell'Unione europea

Con il processo di integrazione comunitaria ha preso progressivamente corpo una dimensione sopranazionale del rapporto tra diritto ed economia. Il governo e la regolamentazione dell'economia, pur tra gli *stop and go* determinati da remore e resistenze di questo o quello Stato-membro, sono passati in notevole misura al "livello" comunitario³⁵.

³² L'ultima Costituzione dell'Unione Sovietica risale al 1977.

³³ Cfr. al riguardo, K. KATZAROV, *Théorie de la nationalisation*, Paris, 1960, p. 11, il quale sottolinea che per Lenin "La nationalisation des moyens de production est une condition préalable, essentielle à la réalisation de la doctrine socialiste". Pur trovando le libertà economiche un certo riconoscimento e tutela nelle costituzioni degli Stati socialisti, esse svolgevano in realtà un ruolo del tutto secondario nel sistema socialista dell'economia. Tuttavia, nell'odierna Repubblica popolare cinese, nella quale il sistema politico del socialismo reale è rimasto, sotto la spinta dello sviluppo economico e dello sviluppo delle relazioni economiche internazionali degli ultimi anni, si sono affermate forme di liberismo che hanno dato luogo ad "esperienze di economia di mercato socialista" (A. RINELLA, *Forme di Stato*, in P. BILANCIA – E. DE MARCO [a cura di], *L'ordinamento della Repubblica* cit. p. 53).

³⁴ Sull'introduzione e sui successivi sviluppi del sistema di pianificazione nell'Unione Sovietica cfr. B. CAVALLLO – G. DI PLINIO, *Manuale di diritto pubblico dell'economia*, cit. pp. 41-49.

³⁵ Sulle origini e sull'avvio del processo di integrazione comunitaria si vedano, nella nostra dottrina: E. PENNACCHINI, *Il sorgere dell'Europa comunitaria*, in E. PENNACCHINI – R. MONACO – L. FERRARI BRAVO

L'integrazione comunitaria si è infatti sviluppata soprattutto sul piano dell'economia e la normativa comunitaria, i regolamenti e le direttive, hanno tuttora in ampia misura come oggetto la regolamentazione di rapporti economici. Tanto che può dirsi a ragione che l'ordinamento comunitario è basato sulla priorità del rapporto diritto-economia. Una priorità che proprio in tale settore vede il maggior depotenziamento della sovranità statale. Anche se con il passare degli anni nell'ordinamento europeo si sono affiancati ai valori di mercato altri valori di carattere tipicamente sociale.

La regolamentazione dei rapporti economici è venuta caratterizzandosi per "fughe di sovranità" dal livello statale verso il livello sopranazionale. Sono note le contrapposizioni e controversie tra giurisdizioni nazionali e Corte di giustizia comunitaria: le une spesso restie o comunque caute nell'accettare le dismissioni di competenze degli ordinamenti nazionali a favore di quello comunitario³⁶; la Corte di giustizia comunitaria, invece, fino dall'inizio ferma su posizioni volte ad affermare il primato del diritto comunitario nei settori di relativa competenza. Sta di fatto, comunque, che in ambito comunitario il rapporto diritto-economia si è progressivamente spostato in una dimensione sopranazionale: una dimensione che, tra l'altro, lo valorizza ulteriormente in quanto "cardine" di un sistema ordinamentale che ha profondamente trasformato il contesto europeo e i rapporti tra gli Stati che fanno parte dell'Unione europea³⁷.

Le conseguenze del processo di integrazione comunitaria sono state quelle di rendere sempre più obsolete le "costituzioni economiche" nazionali a favore di una "costituzione economica europea" ai cui principi fondamentali, come già rilevato in dottrina, "si ispira la stessa azione delle istituzioni comunitarie"^{38 39}.

– S. PUGLISI, *Manuale di diritto comunitario*, Torino, 1983, pp. 9-20; ID., *Il cammino della Comunità Europea*, *Ibidem*, p. 21-39; F. POCAR, *Diritto delle comunità europee*, Milano, 1991, p. 9-13.

³⁶ Basti pensare alle resistenze della Corte costituzionale italiana o del Tribunale costituzionale federale tedesco nell'accettare il primato del diritto comunitario. Sulle "tappe" del "cammino comunitario" della Corte costituzionale italiana si veda, tra i vari scritti, G. SILVESTRI, *La diretta applicabilità delle norme comunitarie: implicazioni teoriche*, in *La costituzione europea*, Atti del XIV Convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, Perugia 7-9 ottobre 1999, Padova, 2000, pp. 151-163.

³⁷ Si veda B. CARAVITA, *Trasformazioni costituzionali nel federalizing process europeo*, Napoli, 2012.

³⁸ L. CASSETTI, *La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari*, Torino, 1997, pp. 190-191.

³⁹ Ovviamente ogni riferimento ad una "costituzione economica europea" è inscindibilmente connesso al tema della "costituzione europea". Un tema, è superfluo ricordarlo, da tempo al centro di dibattiti a livello non solo politico ma anche giuridico. Alle concezioni dottrinali che, seppure con diversità di accenti, ne hanno negato l'ammissibilità sul presupposto che il concetto di costituzione vada collegato allo Stato, si contrappongono quelle posizioni che, nell'assunto – ormai sempre più ricorrente – che il concetto di costituzione non sia necessariamente legato alla figura dello Stato, ritengono ammissibile, sullo stesso piano giuridico, l'idea di una costituzione europea, al punto da affermarne spesso l'esistenza: costituzione, invero, ravvisabile nei Trattati costitutivi e modificativi dell'ordinamento comunitario (quale ordinamento distinto da quelli degli Stati membri), o almeno nei principi cardine di tali Trattati. Né sono mancate posizioni secondo le quali potrebbe supporre un ordinamento basato <<sulla netta prevalenza dei valori di mercato>> (v. A. BARBERA, *Esiste una "costituzione europea"?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2000, p. 70). Su taluni altri aspetti si veda T.E. FROSINI, *Luci ed ombre di una futura Costituzione*

Certo, il processo non è stato sempre costante e lineare e anche ai nostri giorni segna oscillazioni e anche rallentamenti. Una costituzione economica, invero, quella europea, la realizzazione dei cui aspetti si è svolta per processi gradualisti⁴⁰, tanto che – come evidenziato in dottrina – se non si può “parlare dell’Europa come del regno del neoliberalismo” bisogna ancora interrogarsi “sul cammino che resta da fare per realizzare pienamente l’economia sociale di mercato di cui parlano i Trattati”⁴¹.

Se però ci si colloca in un’ottica d’insieme e non legata allo stretto contingente, ci si può agevolmente rendere conto di quanto, ad esempio, appaiono obsolete non poche norme della nostra “costituzione economica” (si pensi, ad esempio all’art. 43 Cost. relativo alle nazionalizzazioni) a fronte del quadro normativo comunitario in tema di economia⁴². Ed anche con riferimento alla riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che valore, almeno sul piano dell’effettività, si può riconoscere al nuovo art. 117 allorché attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della “moneta”⁴³, quando a termini del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rientra nella competenza esclusiva della stessa Unione “la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro”⁴⁴?

europea, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n. 111/1996. D’altro canto, sul piano normativo, e trattasi indubbiamente del profilo più significativo, ad un “Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa”, adottato a Bruxelles nel luglio 2003 da una Convenzione sul futuro dell’Europa ma respinto tra il maggio e il giugno 2005 in sede di *referendum* in due paesi fondatori della Comunità europea (la Francia e l’Olanda), ha fatto seguito un nuovo “Trattato che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea”, il c.d. “Trattato di Lisbona”, adottato a Lisbona nel dicembre 2007 ed entrato in vigore il 9 dicembre 2009: Trattato che persegue, almeno a prima vista, obiettivi meno ambiziosi del decaduto progetto di Trattato costituzionale, ma nella sostanza recepisce in ampia misura i contenuti del progetto di Trattato costituzionale (cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Introduzione*, in P. BILANCIA – M. D’AMICO [a cura di], *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, 2009, p. XI. Si vedano inoltre: J. ZILLER, *Il nuovo Trattato europeo*, Bologna, 2007; F.-X. PRIOLLAUD – D. SIRITZKY, *L’Europe du Traité de Lisbonne, La documentation Française*, Paris, 2008).

⁴⁰ Sull’evoluzione della nozione comunitaria di Costituzione economica, anche in anni passati, cfr. L. CASSETTI, *Op. loc. ult. cit.*

⁴¹ Così, G. PITRUZZELLA, *La costituzione economica europea: un mercato regolato e corretto, nulla a che vedere con il fondamentalismo di mercato*, in www.federalismi.it, 1° agosto 2018. Sulla “idea di un mercato regolato...strettamente compenetrata con la struttura costituzionale comunitaria” cfr., in precedenza, P. RIDOLA, *Diritti di libertà e mercato nella “costituzione europea”*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2000, p. 36. Da un punto di vista generale si veda B. CARAVITA, *Quanta Europa c’è in Europa? Profili di diritto costituzionale europeo*, Torino, 2015.

⁴² Sui settori della costituzione economica nazionale che necessitano di adeguamenti cfr., anche nella dottrina meno recente, R. MONACO – P. FOIS, *Costituzione economica e Comunità economica europea*, in M. D’ANTONIO (a cura di), *La Costituzione economica*, cit., pp. 502-503.

⁴³ Al comma 2, lettera e).

⁴⁴ Art. 3, lett. c), TFUE. Il rilievo è ovviamente correlato all’appartenenza del nostro Paese all’area dell’euro. Solo in caso di fuoriuscita dalla moneta unica, invero, la norma dell’art. 117, comma 2, lettera e), diverrebbe effettiva: trattasi tuttavia di un discorso di carattere del tutto ipotetico.

8. Sovranismo e populismo vs integrazione sovranazionale

Il discorso sull'integrazione sovranazionale potrebbe essere esteso fino a considerare le tematiche della "globalizzazione" e del diritto "transnazionale". Tematiche che costituiscono sempre più oggetto di approfonditi studi e stimolanti ricerche^{45 46}.

Limitando, peraltro, il discorso ad alcuni aspetti attuali dell'integrazione sovranazionale a livello di diritto dell'U.E. è possibile constatare come a tale processo si siano venuti frapponendo fenomeni tra loro correlati come il "sovranoismo" e il "populismo".

Nella più accreditata dottrina, invero, per sovranoismo si intende quel fenomeno che "allude alla sovranità", pur senza necessariamente implicare l'esaltazione del potere dello Stato, come dimostrano emersioni del fenomeno anche a livello locale, mirando, "in particolare, ad accorciare la distanza tra cittadini e decisori, riducendo le intermediazioni che ostacolano il canale diretto tra popolo e potere, anche e soprattutto nelle fasi del riconoscimento e della revoca del mandato politico"⁴⁷.

Sovranismo, quindi, non è necessariamente sinonimo di sovranità, potendo questa – come dimostrano e hanno dimostrato esperienze soprattutto del passato – essere riferita a poteri autocratici anche privi di supporto popolare. Il sovranoismo, invero, si traduce in una spinta che viene dal basso e mira quanto meno ad un ridimensionamento di vincoli provenienti dall'alto e nella specie da livelli sovranazionali.

⁴⁵ Sulla globalizzazione intesa quale processo che riguarda un quadro fenomenologico in cui il ruolo principale viene sempre più assunto da un sistema complesso e deterritorializzato di nuova economia mondiale, che tende a sostituirsi al classico quadro, proprio dell'internazionalizzazione, pur sempre caratterizzato dalla preminenza delle economie nazionali, si vedano, tra i molti scritti: U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione*, Roma, 1999; S. CASSESE – G. GUARINO (a cura di), *Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione*, Milano, 2000; A. GIDDENS, *Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, Bologna, 2000; G. CAVALLARI (a cura di), *Comunità, individuo e globalizzazione*, Roma, 2001; P. BILANCIA (a cura di), *Federalismi e integrazioni sopranazionali nell'arena della globalizzazione: Unione europea e Mercosur*, Milano, 2006; J.L. TORRADO – E. OLIVAS – A.O-A. DE LA FUENTE (a cura di), *Globalización y Derecho*, Editorial Dilex, 2007; A. RINELLA, *Forme di Stato*, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), *L'ordinamento della Repubblica* cit., pp. 55-56.

⁴⁶ Sul diritto transnazionale inteso quale diritto che "si colloca a un livello intermedio tra i due ordini normativi – nazionale e internazionale – andando a disciplinare attività poste in essere in nuovi spazi, transnazionali per l'appunto, che non necessariamente coincidono con i confini dello Stato-Nazione né con quelli circoscritti dal diritto statale", si veda nella nostra dottrina l'approfondito studio di S. SASSI, *Diritto transnazionale e legittimazione democratica*, Padova, 2018, p. 23. Con riferimento ai profili giurisprudenziali si vedano le interessanti considerazioni contenute nello scritto di G. DE VERGOTTINI, *Il dialogo transnazionale tra le Corti*, Napoli, 2010. Tra i contributi della dottrina straniera si vedano: P.F. KJAER, *The Structural Transformation of Democracy. Elements of a Theory of Transnational Constitutionalism*, London, 2011; R. COTTARELL, *What is Transnational Law?*, in *37 Law & Social Inquiry*, 2012; G.C. SHAFFER, *Transnational Legal Ordering and State Change*, Cambridge, 2012; M. AVBELJ (a cura di), *The Concept and Conceptions of Transnational and Global Law*, Berlin, 2016; P. CRAIG, *Constitucionalismo transnacional: la contribución de la Comisión de Venecia*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 40/2017.

⁴⁷ F. FRACCHIA, *Sovranismi, globalizzazione e diritto amministrativo: sull'utilità di un approccio dialogante e a più dimensioni*, in www.federalismi.it, 12 settembre 2018, p. 2.

Il sovranismo, quali che siano le forme in cui si esprime, appare invece correlato al concetto di “populismo” inteso come “quella forma di contestazione che lamenta in generale la sordità delle <<élites>> governanti rispetto alle esigenze del <<popolo>>, ossia dell’insieme dei governati”⁴⁸.

Un concetto quindi, quello di populismo, che può assumere connotazioni tanto di destra quanto di sinistra⁴⁹, ma che si innesta comunque con la crisi della partecipazione popolare e del “ruolo di mediazione rappresentativa tra società e sistema politico svolto in passato dai partiti”⁵⁰.

Ed un contesto, invero, quello risultante dal connubio “sovranismo-populismo” che, per limitare l’attenzione al quadro comunitario, può avere effetti o assumere atteggiamenti non in sintonia con il processo di integrazione comunitaria o almeno con le modalità con cui tale processo viene portato avanti⁵¹; quando non si arriva a posizioni non conciliabili con lo stesso processo di integrazione, come nel caso della Catalogna per le sue pulsioni indipendentiste, o addirittura dirompenti come nel caso della “Brexit”⁵².

Anche se poi tali prese di posizione di stampo “sovranista-populista” stentano a tradursi negli intenti che le hanno indotte. E il caso “Brexit”, con le notevoli difficoltà sopravvenute per l’attuazione, tra le contrastanti opzioni tra una Brexit *hard* o una Brexit *soft*, è eloquente⁵³.

⁴⁸ M. MANETTI, *Costituzione, partecipazione democratica, populismo*, in *Rivista AIC*, n. 3/2018, p. 3.

⁴⁹ Cfr., in tal senso, M. MANETTI, *Op. ult. cit.*, p. 2.

⁵⁰ Cfr. L. FERRAJOLI, *Democrazia e populismo*, in *Rivista AIC*, n. 3/2018, p. 520, il quale si interroga, tra, l’altro, sulle cause del fenomeno. Sempre sul populismo in generale nonché in alcuni suoi aspetti si vedano, tra gli altri: Y. MÉNY – Y. SUREL, *Populismo e democrazia*, Bologna, 2001; B. CRICK, *Democracy. A very short Introduction (Chapter V: Democracy and populism)*, Oxford, 2002; L. VIOLANTE, *Appunti per un’analisi del populismo giuridico*, in *Democrazia e diritto*, 2010; R. CHIARELLI, *Il populismo tra storia politica e diritto*, Soveria Mannelli, 2015; M. ANSELMINI, *Populism. An Introduction*, London, 2017; P. CIARLO, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete*, in *Rivista AIC*, n. 2/2018.

⁵¹ Al riguardo, non vanno sottostimati diversi atteggiamenti assunti in Italia dal c.d. “Governo giallo-verde” (cioè 5Stelle-Lega) della XVIII Legislatura. Pulsioni sovraniste e populiste, sia di destra sia di sinistra, si manifestano anche in Francia, come pure in altri Stati dell’UE come nell’Ungheria di Orbán. Su talune di tali manifestazioni si vedano, tra gli altri: F. DE NARDIS – L. ALTERI, *Tra federalismo e sovranismo: il movimento antiglobalista e l’Europa nel caso italiano e francese*, in *La critica sociologica*, 2006, 157, pp. 14-31; P. GRADVOHL, *Orbán et le souverainisme obsidional*, in *Politique étrangère*, n. 1/2017; nonché, con riferimento del pari al sovranismo di Orbán, S. SASSI, *La società civile nel law making process*, in corso di pubblicazione in *Rassegna parlamentare*, n. 1/2019.

⁵² Cfr. E. DE MARCO, *Democrazia in trasformazione: i nuovi orizzonti della democrazia diretta*, in www.federalismi.it, 2 ottobre 2017, pp. 11-12.

⁵³ Sulla difficoltà incontrate non da oggi dalla procedura per la realizzazione della Brexit cfr. P. BILANCIA, *La Repubblica e l’Unione europea*, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), *L’ordinamento della Repubblica* cit. pp. 104-107.